

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DEI MINORI
STRASBURGO - 24 APRILE 1967

PREAMBOLO: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente convenzione,

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa é la realizzazione di una più stretta unione fra gli stati membri, al fine di favorirne particolarmente il progresso sociale;

Considerato che, nonostante l'istituto dell'adozione dei minori esista nella legislazione di tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa, esistono tuttavia in detti paesi divergenze sui principi che dovrebbero regolare l'adozione, come pure differenze relative alla procedura ed agli effetti giuridici dell'adozione;

Considerato che l'accettazione di principi e di pratiche comuni in materia di adozione dei minori contribuirebbe ad appianare le difficoltà causate da tali divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di favorire il benessere dei minori adottati, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I: ASSUNZIONE DI IMPEGNI E LORO CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ogni parte contraente si impegna a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni contenute nella II parte della presente convenzione notificando nel contempo al segretario generale del Consiglio d'Europa le misure adottate a tale scopo.

Articolo 2

Ogni parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni enunciate nella III parte della presente convenzione e se essa vi dà esecuzione o se, dopo avervi dato esecuzione, essa cessa di dare esecuzione ad una qualsiasi di tali disposizioni, dovrà darne notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

La presente convenzione riguarda unicamente l'istituto giuridico dell'adozione del minore che, nel momento in cui l'adottante chiede di adottarlo, non abbia ancora raggiunto l'età di 18 anni, non sia o non sia stato sposato, e non sia ancora considerato maggiorenne.

PARTE II: DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 4

L'adozione non sarà valida se non sarà stata decisa da un'autorità giudiziaria o amministrativa, qui appresso indicata autorità competente.

Articolo 5

Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi:

- a) il consenso della madre e, quando il minore è figlio legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori che possano acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potestà;
- b) il consenso del coniuge dell'adottante.

2. Non è permesso alla autorità competente:

- a) di dispensare dal consenso una delle persone citate al precedente paragrafo 1 o,
 - b) di non tener conto del mancato consenso di una delle persone o degli enti citati al precedente paragrafo 1,
- Tranne che per eccezionali motivi, fissati dalla legge.

3. Se il padre o la madre sono stati privati della patria potestà nei confronti del minore o comunque del diritto di consentire l'adozione, la legge può prevedere che tale consenso non sia richiesto.

4. Il consenso della madre all'adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.

5. Nel presente articolo per padre e madre si intendono le persone che sono, legalmente, i genitori del minore.

Articolo 6

La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante.

2. La legge non può permettere una nuova adozione di un minore che in uno o più dei casi seguenti:

- a) ove si tratti di un minore adottato dal coniuge dell'adottante;
- b) ove il precedente adottante sia deceduto;
- c) ove la precedente adozione sia stata annullata;
- d) ove la precedente adozione sia terminata.

Articolo 7

Un minore può essere adottato solo allorché l'adottante ha raggiunto l'età minima prescritta a tale scopo, età che non dovrà essere inferiore ai 21 anni né superiore ai 35.

2. Tuttavia, la legge può prevedere la possibilità di derogare al requisito dell'età minima:

- a) se l'adottante é il padre o la madre del minore, o
- b) per il verificarsi di circostanze eccezionali.

Articolo 8

L'autorità competente non deciderà un'adozione se non ha acquisito la certezza che l'adozione avvenga nello interesse del minore.

2. In ogni caso, l'autorità competente farà particolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso.

3. Come regola generale, l'autorità competente non riterrà soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età tra l'adottante e il minore sarà inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.

Articolo 9

L'autorità competente non deciderà un'adozione che dopo aver disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti fattori:

- a) la personalità, la salute e la situazione economica dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, nonché la sua attitudine ad allevare il minore;
- b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
- c) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minore l'altro coniuge non si associa alla richiesta;
- d) la reciproca compatibilità tra il minore e l'adottante e la durata del periodo durante il quale il minore é stato affidato all'adottante;
- e) la personalità e la salute del minore e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minore;
- f) i sentimenti del minore circa l'adozione proposta;
- g) ove occorra, la religione dell'adottante e la religione del minore.

3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della formazione ricevuta o della esperienza acquisita.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e l'obbligo dell'autorità competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno l'oggetto delle indagini, che essa riterrà utili al caso.

Articolo 10

L'adozione conferisce all'adottato nei confronti dell'adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre.

2. A partire dal momento in cui sorgono i diritti e i doveri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e i doveri dello stesso genere esistenti fra l'adottato e suo padre o sua madre, od ogni altra persona o ente, cessano di esistere. Tuttavia la legge può prevedere che il coniuge dell'adottante conservi i propri diritti e doveri nei confronti dell'adottato ove questi sia suo figlio legittimo, illegittimo o adottivo. Inoltre la legge può confermare a carico dei genitori nei confronti del minore l'obbligo degli alimenti, l'obbligo del mantenimento e l'obbligo di fornirgli una sistemazione ed una dote qualora l'adottante non adempia ad uno di questi obblighi.

3. come regola generale, l'adottato potrà assumere il cognome dell'adottante o aggiungerlo al proprio cognome.

4. se il genitore legittimo ha diritto all'usufrutto dei beni del figlio, il diritto allo usufrutto dell'adottante sui beni dell'adottato può, nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, venire limitato dalla legge.

5. in materia di successione, nei limiti in cui la legge attribuisce al figlio legittimo il diritto alla successione del padre o della madre, il minore adottato verrà trattato esattamente come se fosse il figlio legittimo dell'adottante.

Articolo 11

Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la cittadinanza dell'adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinanza, la parte contraente di cui l'adottante o gli adottanti sono cittadini faciliterà l'acquisto della cittadinanza da parte del minore.

2. La perdita della cittadinanza che potrebbe risultare dall'adozione è subordinata al possesso o all'acquisto di una nuova cittadinanza.

Articolo 12

Il numero di minori che lo stesso adottante può adottare non sarà limitato dalla legge.

2. La legge non potrà impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo.

3. Non potrà essere vietata dalla legge a chicchessia l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.

Articolo 13

Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore età, l'adozione non potrà essere revocata che per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge.

2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:

a) l'adozione é nulla;

b) l'adozione é terminata in seguito alla legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.

Articolo 14

Allorché le indagini svolte in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul territorio di un'altra parte contraente, detta parte contraente dovrà fare in modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite senza indugio. Le autorità potranno comunicare direttamente fra loro a tale scopo.

Articolo 15

Verranno prese le disposizioni necessarie per vietare ogni guadagno ingiustificato che possa derivare dalla cessione di un minore a fini di adozione.

Articolo 16

Ogni parte contraente conserva la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli nei confronti dei minori adottati.

PARTE III: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 17

L'adozione non potrà essere decisa se il minore non sarà stato affidato alle cure degli adottanti per un periodo sufficientemente lungo per permettere all'autorità competente di valutare ragionevolmente i rapporti che si creerebbero tra le parti ove l'adozione fosse decisa.

Articolo 18

Le autorità promuoveranno la creazione ed assicureranno il buon funzionamento di istituzioni pubbliche o private, alle quali possano rivolgersi per aiuto e consiglio coloro che desiderano adottare un minore.

Articolo 19

Gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione verranno inclusi nei programmi di formazione degli assistenti sociali.

Articolo 20

Verranno prese le misure del caso perché, ove occorra, l'adozione possa intervenire senza che l'identità dell'adottante sia rivelata alla famiglia del minore.

2. Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse.

3. L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data ed il luogo di nascita dell'adottato, ma che non rivelino esplicitamente né l'adozione avvenuta, né la identità dei genitori naturali.

4. I pubblici registri saranno debitamente conservati e, in ogni caso, il loro contenuto verrà riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identità dei genitori naturali.

PARTE IV: CLAUSOLE FINALI

Articolo 21

La presente convenzione è aperta alla firma degli stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore per ogni altro stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 22

Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi stato non membro del consiglio ad aderire alla presente convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data di detto deposito.

Articolo 23

Ogni parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente convenzione.

2. Ogni parte contraente potrà, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della presente convenzione,

mediante dichiarazione da indirizzare al segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzata ad assumere impegni internazionali.

3. Qualsiasi dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 27 della presente convenzione.

Articolo 24

Ogni parte contraente la cui legislazione preveda più tipi di adozione avrà la facoltà di applicare ad uno solo di tali tipi le disposizioni dei paragrafi 1,2,3 e 4 dello articolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell' articolo 12 della presente convenzione.

2. La parte contraente che si avvarrà di tale facoltà lo notificherà al segretario generale del Consiglio d'Europa, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o all'atto di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell' articolo 23 della presente convenzione, nella quale indicherà le modalità in base alle quali eserciterà tale facoltà.

3. Detta parte contraente potrà cessare di esercitare tale facoltà, dandone notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 25

Ogni parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o anche in occasione di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente convenzione, formulare non più di due riserve riguardo alle disposizioni contenute nella II parte della convenzione stessa. Non sono autorizzate riserve di carattere generale; ogni riserva non potrà vertere che su di una singola disposizione. Ogni riserva avrà efficacia per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte contraente in questione. Tale riserva potrà essere rinnovata per successivi periodi di cinque anni, mediante dichiarazione da indirizzare, prima dello scadere di ogni periodo, al segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Ogni parte contraente potrà ritirare, del tutto o in parte, una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione da indirizzare al segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata da questi ricevuta.

Articolo 26

Ogni parte contraente comunicherà al segretario generale del consiglio d'europa nomi ed indirizzi delle autorità alle quali potranno essere trasmesse le domande previste allo articolo 14 .

Articolo 27

La presente convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

2. Ogni parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. Tale denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della relativa notifica da parte del segretario generale.

Articolo 28

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli stati membri del consiglio e ad ogni altro stato che abbia aderito alla presente convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base all' articolo 21 ;
- d) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell' articolo 1 ;
- e) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell' articolo 2 ;
- f) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell' articolo 23 ;
- g) ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dello articolo 24 ;
- h) ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell' articolo 25 ;
- i) il rinnovo di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
- j) il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dello articolo 25;
- k) ogni notifica formulata in base alle disposizioni dell' articolo 26 ;
- l) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell' articolo 27 e la data in cui la denuncia avrà efficacia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme ad ogni stato firmatario ed aderente.

(seguono le firme)

Entrata in vigore della convenzione europea in materia di adozione di minori, adottata a strasburgo il 24 aprile 1967.

Il 25 maggio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1974, n. 357, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 218 del 21 agosto 1974, ha avuto luogo in Strasburgo il deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea in materia di adozione di minori presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

All'atto del deposito, il rappresentante italiano ha formulato le seguenti dichiarazioni:

A) il governo italiano, avvalendosi della facoltà prevista nell'art. 24, dichiara che intende applicare alla sola adozione speciale introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 5 giugno 1967, n. 431 , le disposizioni citate nel par. 1 dell'art. 24.

B) il governo italiano, avvalendosi della facoltà prevista nell'art. 25, dichiara che non intende applicare le disposizioni dell'art. 12, par. 3, che consentono a chiunque l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.

La convenzione, ai sensi dell'art. 21, comma terzo, entrerà in vigore, per l'Italia, il 25 agosto 1976.

Rinnovo delle riserve formulate da parte italiana al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea in materia di adozione dei minori (Strasburgo, 24 aprile 1967).

In data 31 luglio 1986, a Strasburgo, presso il segretario del Consiglio d'Europa, conformemente all'art. 25, par. 1 della convenzione europea in materia di adozione dei minori (Strasburgo, 24 aprile 1967), il governo italiano ha dichiarato che intende rinnovare per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dal 25 agosto 1986 le due riserve formulate il 25 maggio 1976, in occasione del deposito dello strumento di ratifica della predetta convenzione (come da comunicato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 167 del 26 giugno 1976).

La riserva concernente l'applicazione delle disposizioni del par. 1 dell'art. 24 è stata riformulata secondo il testo qui di seguito riportato, in considerazione del fatto che la legge n. 184 del 4 maggio 1983 ha abrogato la legge n. 431 del 5 giugno 1967

La riserva concernente la applicazione delle disposizioni del par. 3 dell'art. 12 è stata rinnovata senza alcuna modifica.

Ministero degli affari esteri

Rinnovo della riserva formulata da parte italiana al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea in materia di adozione dei minori (Strasburgo 24 aprile 1967).

In data 21 agosto 1996, a Strasburgo, presso il segretariato del consiglio d'Europa, conformemente all'art. 25, par. 1, della convenzione europea in materia di adozione dei minori, il governo italiano ha dichiarato che intende rinnovare per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 26 agosto 1996 la riserva formulata al momento del deposito dello strumento di ratifica (il cui testo è riportato nel comunicato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 167 del 26 giugno 1976) relativa all'art. 12, paragrafo 3.